



# COMUNE DI CARGEGHE

*Provincia di Sassari*

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N^ 16 DEL 20-03-2014**

**OGGETTO: Nomina Energy Manager**

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di marzo alle ore 18:00 in Cargeghe, nella sala delle adunanze del Municipio convocata dal Sindaco come d'ordinario con l'intervento del Sindaco Rag. Salvatore Oggiano e dei Sigg.ri Assessori:

<b>Rag. Oggiano Salvatore</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Mastino Lorenzo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>A</b>
<b>Tilocca Marco</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Tolu Nando</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Spanu Agostina</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

**PRESENTI N. 3**

**ASSENTI N. 2**

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Antonio Sancio, con funzioni consultive e referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'Art.19 della legge 9 Gennaio 1991 n°10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP;

- il comma 15 dell'Allegato I del D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" richiede che negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia attesti la rispondenza della relazione prevista all'articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ai criteri stabiliti all'articolo 26 comma 7 della medesima Legge;

- l'art. 1 del D.Lgs. 19.8.2005 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano l'accesso e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

- l'art. 7 del D.M. 21.12.2007 prevede che "i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas" possano rientrare fra quelli aventi diritto ai titoli di efficienza energetica, costituendo questa un'opportunità per incentivare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica presso la Pubblica Amministrazione;

- l'art. 4, comma p) del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 prevede "l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un Ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un Ente obbligato alla nomina del Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n.10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte";

- l'art. 7, comma 1, lettera e) del D.M. 28 dicembre 2012 prevede che "i progetti predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, possono essere eseguiti con le seguenti modalità: e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";

Considerato:

- che da una valutazione preliminare è risultato che il Comune di Cargeghe attraverso il complesso del suo patrimonio immobiliare, dei mezzi e dei servizi forniti al territorio, non supera il predetto limite di 1.000 TEP, e che pertanto non è obbligatoria la designazione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;

- che il D.M. 28/12/2012, ha ampliato la platea dei soggetti ammissibili al meccanismo del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), in particolare l'Art.7, comma 1, lettera e), del su citato decreto recita che sono ammesse tutte le Amministrazioni Pubbliche purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia chiamato anche Energy Manager;

- che, comunque, la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia è in grado di permettere:

- L'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
- La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalla autorità Centrali così da ottimizzare l'uso dell'Energia da parte dell'ente, diminuendone parimenti i costi nonchè l'impatto ambientale;
- La richiesta di titoli di efficienza energetica e la relativa vendita;
- L'accesso diretto a fonti di finanziamento (statali ed europee) aperte in via esclusiva solo ai soggetti ammessi al mercato dei titoli di efficienza energetica;

- L'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e/o private a fronte di studi di fattibilità e/o progetti proposti, realizzati e gestiti da tale figura ed attuati dall'Ente;
- Il monitoraggio dello stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti servizio energia stipulati dall'Ente, al fine di applicare eventuali penali e gestire i contratti stessi nelle migliori condizioni tecniche, gestionali ed economiche;

- che anche il Comune di Cargeghe debba procedere alla designazione del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;

- che dal punto di vista del profilo culturale professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale nel settore impiantistico, esperienza nel campo della progettazione di sistemi per la produzione e l'utilizzo e conservazione dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore;

- che all'interno dell'Ente, non vi sono allo stato soggetti tecnici che possono svolgere tale funzione, atteso che quelli in servizio presso l'Ente risultano già fortemente oberati dai normali impegni d'ufficio che quotidianamente bisogna assolvere e che la figura tecnica necessaria richiede anche possesso di specifica qualificazione e conoscenze peculiari, si reputa necessario ricorrere ad un incarico ad un professionista esterno;

- che il compenso dovuto al professionista incaricato per tale servizio si dovrà basare totalmente ed esclusivamente sull'entità dei risultati conseguiti e perciò senza costi per l'Amministrazione, ad esempio: conseguimento dei titoli di efficienza energetica; accesso a fonti di finanziamento pubbliche e/o private a fronte di studi di fattibilità e/o progetti proposti, realizzati e gestiti dal responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ed attuati dall'Ente; iniziative e procedure (amministrative, organizzative, ecc.), attuabili senza maggiori costi per l'Amministrazione, proposte, gestite e/o attuate dal responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che comportano un effettivo risparmio per l'Ente misurabile e documentabile.

**Preso atto:**

- che il costo per detto servizio di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, in quanto legato esclusivamente all'entità dei risultati conseguiti e perciò per sua natura determinabile successivamente ai risultati ottenuti, non può essere a priori determinato nemmeno in via presunta ed al momento l'unico dato certo è che il costo è pari a 0,00 € ;

- pertanto che lo svolgimento dell'incarico per servizi e forniture di cui alla presente delibera rientra, come fascia di importo, all'interno della somma di € 40.000,00 per la quale il Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.ii., con le modifiche introdotte dalla legge 106/2011 consente l'affidamento diretto;

- che il Dr. Ing. Antonio Piu, è stato individuato idoneo alla ricopertura dell'incarico di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia detto anche Energy Manager, visto il curriculum-vitae, per qualificazione professionale e competenze maturate;

- che il Dr. Ing. Antonio Piu ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico senza oneri per l'Ente se non quelli derivanti esclusivamente dai risultati conseguiti, così come già indicato nei punti precedenti;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Ragioneria in merito alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- di nominare, come previsto nelle disposizioni di cui all'Art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n.10, quale Responsabile per la conservazione ed uso razionale dell'energia il Dr. Ing. Antonio Piu;
- di prendere atto che i compiti principali di tale figura professionale sono esplicitamente riportati nell'art.19 della Legge 10/91 e nella successiva Circolare del Ministero dell'industria n°219/F del 2.3.1992, tra cui si evidenziano:
  - L'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
  - La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
  - La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità Centrali e da altri soggetti, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
  - La predisposizione di richieste di verifica e certificazione dei risparmi e di progetti a consuntivo e il supporto alla vendita dei certificati ottenuti attraverso l'apposito mercato o mediante contratti bilaterali con i soggetti obbligati ai sensi dei D.M. 20 luglio 2004 e 21 dicembre 2007, e della delibera 103/03 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e successive modifiche ed integrazioni;
  - La funzione di controparte dell'Ente al fine di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di servizio energia appaltati dall'Ente stesso.
- la proposta e/o realizzazione e/o gestione di studi di fattibilità progetti attuati dall'Amministrazione Comunale per l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e/o private.
- Il monitoraggio dello stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti servizio energia stipulati dall'Ente, al fine di applicare eventuali penali e gestire i contratti stessi nelle migliori condizioni tecniche, gestionali ed economiche;
- che le varie strutture dell'ente informino il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, ne utilizzino le competenze sin dalla fase iniziale della formazione di decisioni amministrative o di spesa che abbiano valenza energetica diretta o indiretta







Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

**F.to Rag. Salvatore Oggiano**

Il Segretario Comunale

**F.to Dott. Giovanni Antonio Sancio**

---

**P A R E R I**

**di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000**

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri:

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Geom. Manuela Senes

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Dott.ssa Orsola Sanna

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Contestualmente alla suddetta pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U)

Dalla residenza comunale, lì 24 – 03 – 2014

Il Segretario Comunale

**F.to Dott. Giovanni Antonio Sancio**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2014, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente.

Dalla residenza comunale, lì 24 – 03 – 2014

Il Segretario Comunale

**F.to Dott. Giovanni Antonio Sancio**

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

**Dott. Giovanni Antonio Sancio**

Cargeghe, 24-03-2014